

Regolamentazione delle firme

Testo: Johannes Fark, SERVUS business development GmbH

Apponendo la propria firma, la persona firmataria conferma di aver preso conoscenza del contenuto del documento e di accettare tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Con la firma il documento diventa un atto, uno scritto con forza probativa, sul quale figura anche chi è responsabile del rispetto dei conseguenti diritti e doveri.

Con un mandato è possibile farsi rappresentare da una persona terza. In questo caso la firma impegna e autorizza la persona che si fa rappresentare. Questo vale anche per l'associazione.

In linea di principio, un'associazione risponde con il suo patrimonio per i danni imputabili a un'operazione derivante da un contratto debitamente firmato. La responsabilità ricade invece interamente sulla persona firmataria se quest'ultima ha agito con negligenza o ha causato intenzionalmente il danno (colpa, art. 41 CO).

1. Le diverse forme del diritto di firma

Si parla di **firma individuale o singola** quando una persona ha facoltà di svolgere autonomamente e a norma di legge tutti le operazioni concernenti l'associazione senza consultare le altre persone interessate. Se lo statuto dell'associazione non prevede altrimenti, la firma individuale spetta alla direzione. Ciò significa che ogni membro della direzione ha diritto di firma individuale e che con la sua firma autorizza e impegna giuridicamente l'associazione.

Firma collettiva (di solito a due) significa che un contratto è valido solo se firmato da due membri della direzione. Le firme collettive riducono il rischio di responsabilità dell'associazione e dei membri della direzione.

Il diritto di firma può anche essere limitato, ad esempio a specifici campi di attività, settori o determinati importi.

Nel caso in cui venisse rappresentata da una persona che non possiede la necessaria autorizzazione, l'associazione è tenuta a rispettare l'impegno solo se la rappresentanza viene approvata retroattivamente dalla direzione avente diritto di firma. Altrimenti il/la rappresentante è responsabile personalmente dell'eventuale danno arrecato all'associazione.

2. Effetti verso l'interno e verso l'esterno

In linea di massima gli estranei all'associazione possono fare affidamento sul fatto che la persona firmataria ha effettivamente il diritto di firma. Da loro non ci si può aspettare che verifichino il diritto di firma. Ciò significa che verso l'esterno l'effetto di una firma è in linea di principio sempre dato per scontato. Se un'associazione è iscritta nel registro di commercio, le persone aventi diritto di firma figurano sul registro.

Una persona che firma senza averne il diritto può essere chiamata a rispondere del suo comportamento illecito nei confronti dell'associazione. È responsabile dei danni causati dalla sua negligenza.

Per quanto riguarda gli effetti verso l'interno, ossia il rapporto tra l'associazione e le persone aventi diritto di firma, si applicano i limiti menzionati sopra, formulati verbalmente o per iscritto.

3. Questioni pratiche

Apertura di un conto bancario o postale: se lo statuto o una risoluzione della direzione prevedono il diritto di firma per tutti i membri della direzione o per singole persone (ad es. presidente/cassiere), il conto bancario o postale deve essere aperto da uno degli aventi diritto di firma (di solito il/la presidente), presentando l'originale di un documento personale (carta d'identità, permesso di condurre). Se nell'associazione vige la regola della firma collettiva, a seconda della banca per l'apertura del conto una o tutte le persone aventi diritto di firma si devono recare nell'istituto con i propri documenti d'identità. Bisogna inoltre portare lo statuto ed eventualmente anche il verbale delle decisioni che disciplinano i diritti di firma. Consigliamo di informarsi prima telefonicamente in merito ai documenti necessari per l'apertura del conto dell'associazione e di fissare un appuntamento a questo scopo.

Contabilità e regolamentazione delle firme: ogni transazione finanziaria deve essere contabilizzata e ciò presuppone l'esistenza del relativo giustificativo. Un giustificativo dovrebbe sempre essere vidimato (a conferma di averne preso visione) da un membro della direzione avente diritto di firma o da due membri della direzione in caso di firma collettiva a due. Solo così il cassiere / contabile può essere certo dell'effettiva validità della transazione.

4. Qual è la soluzione migliore per un'associazione?

Normalmente hanno diritto di firma due persone: il/la presidente e un altro membro della direzione. I negozi giuridici dovrebbero essere firmati da due persone, a garanzia e controllo della loro liceità. Se le persone aventi diritto di firma sono spesso assenti conviene dare la procura a una terza persona poiché altrimenti le operazioni si potrebbero bloccare.

Se una persona lascia l'associazione o si ritira dalla carica ed è necessario estinguere un diritto di firma bisogna provvedere per tempo a sostituirla, comunicando all'istituto finanziario il nominativo del/della subentrante affinché l'associazione possa proseguire la sua attività senza interruzioni.

I diritti di firma sono disciplinati nello **statuto** con disposizioni di ordine generale: firme individuali o firme collettive a due, eventualmente specificando i tipi di operazioni che possono essere decisi solo dall'assemblea dei soci.

Un **regolamento delle firme** in forma scritta stabilisce chi ha quale diritto di firma. Il regolamento è elaborato dalla direzione e messo in vigore dall'assemblea sociale. Il regolamento deve orientarsi ai compiti dell'associazione, evitando di complicare inutilmente l'attività quotidiana. Porre dei limiti agli importi di denaro è opportuno e di facile attuazione (esempio: "Con la firma individuale i membri della direzione possono effettuare operazioni fino a un importo di CHF 500, con la firma collettiva fino a CHF 10'000. Le operazioni di importo superiore a CHF 10'000 devono essere sottoposte all'assemblea dei soci oppure approvate da tutta la direzione nell'ambito del budget."

Spiegazioni dei termini

Firma individuale: un contratto / un incarico è giuridicamente valido se sottoscritto da *uno* dei membri della direzione avente diritto di firma.

Firma collettiva: un contratto / un incarico è giuridicamente valido se sottoscritto da *due* membri della direzione aventi diritto di firma.

Procura: pieno potere di rappresentanza per tutte le operazioni. Eccezione: vendere o ipotecare un bene fondiario. Le piccole medie associazioni non fanno uso di questo strumento.

Mandato commerciale: diritto di firma nell'ambito dell'attività quotidiana dell'associazione (corrispondenza, acquisto o vendita di merci, bollettini di consegna).

Visto: apposizione di una sigla (ad es. le iniziali) a conferma di aver preso visione del giustificativo o del documento.

Corrispondenza di ordine generale: i documenti puramente informativi che non hanno effetti giuridici possono essere sottoscritti anche da persone senza diritto di firma.

5. Dove sono disciplinati i diritti di rappresentanza?

Leggi

Conformemente all'art 55 CC, gli organi sociali – in particolare l'assemblea dei soci e la direzione – trattano per conto dell'associazione e in tal modo la autorizzano e la impegnano. L'art. 69 CC conferisce alla direzione il diritto e il dovere di rappresentare l'associazione, ma entro i limiti concessi dallo statuto.

Il Codice delle obbligazioni (CO) disciplina i seguenti temi: rappresentanza con autorizzazione: art. 32 – 37 CO, rappresentanza senza autorizzazione: art. 38 e 39 CO, gestione d'affari senza mandato: art. 419 – 424 CO.

Statuto e modalità per la definizione della regolamentazione delle firme

Lo statuto può comprendere i dettagli della regolamentazione delle firme, ma non necessariamente. In mancanza di disposizioni statutarie si applicano le disposizioni di legge, secondo cui l'organo di gestione è la direzione. L'assemblea dei soci può regolamentare in ogni momento la rappresentanza dell'associazione o avocare a sé la decisione su determinate operazioni o singoli ambiti di attività.

Se lo statuto stabilisce l'autoregolamentazione delle firme da parte della direzione, come minimo questa disposizione deve figurare nel verbale. Per evitare ambiguità e controversie è consigliabile dotarsi di un regolamento delle firme in forma scritta.

Procura speciale:

è altresì possibile farsi rappresentare solo per qualcosa di specifico. A questo scopo i poteri conferiti al rappresentante sono chiaramente definiti e limitati nel tempo.

Bibliografia

Kunz, Peter V. et al. (Hrsg.): Entwicklungen im Gesellschaftsrecht V, Bern: Stämpfli. 2010, pagine da 175 a 221